

N. Rg. 44-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

La Giudice dott.ssa Antonella Rimondini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura R.G. n. 44-1/2023 PU per l'omologazione del Concordato Minore *ex* artt. 74 e ss. d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

BERTOCCHI ANTONELLA, nata a [REDACTED] C.F. BRTNNL67T70A944X;

Rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Giulio Casadio e dalla dott.ssa Chiara Ruffini;

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023, Antonella Bertocchi, premesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori la soddisfazione dei rispettivi crediti tramite Concordato Minore *ex* artt. 74 e ss. d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche CCI. La proposta, in particolare, prevede la prosecuzione dell'attività di Consulente del Lavoro – iniziata dal [REDACTED] presso il proprio Studio sito in [REDACTED]

Il Piano e la proposta non contemplano la suddivisione in classi del ceto creditorio e prevedono il soddisfacimento dei creditori, così come attestato dell'OCC (*cf.* pagine 14 e ss. della relazione particolareggiata), nei seguenti termini:

- pagamento integrale delle spese prededucibili pari ad euro 11.926,87 (spese ad oggi già sostenute e relative ai compensi spettanti all'OCC per euro 9.441,07, al



- perito estimatore immobiliare geom. Tinti per euro 2.485,80, nonché euro 73,13 quale accantonamento per le spese dell'iscrizione a ruolo);
- pagamento integrale delle spese di procedura, indicate dal Collegio dei Gestori in euro 4.000,00, comprensive delle spese di vendita del bene immobile di ■■■■■ e delle relative trascrizioni, cancellazioni ipotecarie e spese tutte di registro per omologa;
 - pagamento integrale dei compensi degli Advisors per € 10.764,04, da pagarsi insieme al primo pagamento ai creditori privilegiati con le somme accantonate dall'istante dal primo gennaio 2023 per la quota mensile di € 1.200,00 fino all'omologa;
 - pagamento parziale nella misura del 25,75% mediante il versamento della complessiva somma di € 21.722,00, onnicomprensiva, in favore del creditore ipotecario immobiliare Itaca SPV S.r.l., tenuto conto del valore del bene come periziato;
 - pagamento parziale nella misura 23,71% mediante il versamento della somma di € 16.650,41 in favore del creditore privilegiato mobiliare ENPACL, percentuale da rivedersi in via definitiva a seguito del consolidamento del credito del predetto creditore con gli accertamenti e le relative sanzioni ed interessi di ENPACL;
 - pagamento parziale nella misura pari al 19,66% in favore del creditore privilegiato mobiliare Agenzia delle Entrate mediante il versamento della somma di € 32.436,78, percentuale da rivedersi in via definitiva a seguito del consolidamento con gli accertamenti e le relative sanzioni ed interessi dell'Agenzia delle Entrate e il necessario chiarimento sui ruoli passati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione per il 2014 e 2015;
 - pagamento parziale nella misura del 2,24% in favore dei creditori privilegiati per la quota declassata a chirografo (quota per cui esprimeranno il diritto di voto) e dei creditori chirografari (chirografi sin dall'origine) con finanza esterna di € 10.000,00;



La debitrice, come da attestazione dell'OCC, ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad euro 107.500,00 proveniente dalle seguenti risorse (cfr. da pag. 11 a pag.16 della relazione particolareggiata):

- a) realizzo derivante dalla vendita della quota di proprietà della ricorrente - nella misura del 25% - dell'immobile sito in [REDACTED] *al soggetto che ha effettuato la manifestazione di interesse vincolata all'omologazione del piano* e allegata al ricorso (cfr. all. 9 *Proposta irrevocabile di acquisto* [REDACTED] 3.12.2022), al prezzo di stima redatta dal perito incaricato e depositata agli atti pari ad euro 17.500,00 - cfr. all.9bis *Relazione di perizia di* [REDACTED] *Geom. Tinti*;
- b) flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività professionale per complessivi euro 72.000,00, ovvero ratei mensili di euro 1.200,00 ciascuno, per la durata di 60 mesi a far data dal Marzo 2022 sino alla scadenza del 28.02.2027;
- c) apporto di finanza esterna per complessivi euro 10.000,00 messa a disposizione da un soggetto terzo [REDACTED] cfr. all. 15 *Scrittura privata finanziamento* – e *“da distribuirsi ai creditori chirografari (declassati ed originari tali), con versamento in un soluzione entro 30 giorni dall'omologa, salvo eventuale reclamo avverso la sentenza di omologa”*;
- d) ulteriore apporto di finanza terza per complessivi euro 8.000,00 offerta da [REDACTED] [REDACTED] - cfr. all. 29 *Finanza esterna sig.ra* [REDACTED] – che verrà corrisposta unitamente al versamento del ricavato della vendita e *“destinata al soddisfacimento in via esclusiva al creditore Unicredit Banca S.p.A. titolare di ipoteca di II e III grado sull'immobile (abitazione personale) presso il quale risiede la Ricorrente e che viene tenuto estraneo alla presente procedura”*. (cfr. pag. 24 ricorso)

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal Collegio di professionisti delegati dall'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Laura Dal Prà, avv. Elena Ceserani e avv. Pietro Mancini, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarre le obbligazioni, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; i Gestori hanno altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'Agente della riscossione e gli Uffici fiscali.



Con decreto del 2 marzo 2023 il Tribunale, rilevate le criticità in seno al piano ed alla proposta in ordine sia all'esclusione dell'immobile adibito ad abitazione principale della ricorrente - con la prosecuzione del mutuo ipotecario in regolare ammortamento gravante sullo stesso e con garanzia ipotecaria di primo grado in favore dell'Istituto di credito mutuante (Banca di Imola) - in contrasto con quanto disposto ex art. 75, III comma, CCI in materia di Concordato minore con continuità dell'attività aziendale, nonché alla non desumibile - dalla prospettazione delle valutazioni in atti - convenienza economica del piano rispetto all'alternativa liquidatoria nei confronti del creditore ipotecario di secondo grado (Itaca SPV S.r.l. cessionaria di Unicredit Banca S.p.A.) ha convocato la ricorrente per chiarimenti.

Al termine dell'udienza fissata al 30 marzo 2023, è stata accordato termine di giorni quindici, volto al deposito di una proposta di piano modificata.

In data 14 aprile 2023 la ricorrente ha depositato una memoria contenente una proposta subordinata di piano di concordato minore in continuità, comprendendo nel piano anche il creditore Banca di Imola ed il relativo mutuo sull'abitazione di [REDACTED] *“da pagarsi comunque alle scadenze pattuite ed entro il termine finale previsto del 4 luglio 2029”* - così come da accettazione di richiesta di sospensione del pagamento delle rate (per la durata di 6 mesi) con prolungamento del periodo di ammortamento sino al 04.07.2029 accordata dall'Istituto di Credito in data 28.04.2022 e depositata agli atti (cfr. all. 27 al ricorso).

Il piano modificato prevede la soddisfazione dei creditori nei seguenti termini:

- pagamento integrale delle spese prededucibili pari ad euro 11.926,87 (spese ad oggi già sostenute e relative ai compensi spettanti all'OCC per euro 9.441,07, al perito estimatore immobiliare geom. Tinti per euro 2.485,80, nonché euro 73,13 quale accantonamento per le spese dell'iscrizione a ruolo, agli advisor ed eventuali spese di procedura) entro il mese di dicembre 2024;
- pagamento integrale delle spese di procedura, indicate dal Collegio dei Gestori in euro 4.000,00, comprensive delle spese di vendita del bene immobile (di [REDACTED] [REDACTED]) e delle relative trascrizioni, cancellazioni ipotecarie e spese tutte di registro per omologa;



- pagamento integrale dei compensi degli Advisors per € 10.764,04, da pagarsi insieme al primo pagamento ai creditori privilegiati per la quota mensile di euro 1.200,00 a partire dall'omologa;
- pagamento integrale del creditore ipotecario fondiario Banca di Imola, per euro 65.630,22, da pagarsi in regolare ammortamento di mutuo e quindi sino al 4 luglio 2029, oltre interessi e spese ad oggi stimati in euro 11.767,70;
- pagamento parziale nella misura del 25,75% mediante il versamento della complessiva somma di € 21.722,00, onnicomprensiva, in favore del creditore ipotecario immobiliare Itaca SPV S.r.l., tenuto conto del valore del bene come periziato (con soddisfacimento della misura del 100% della quota di credito ragguagliata alla capienza dell'ipoteca di primo grado iscritta su [REDACTED]);
- pagamento parziale nella misura 23,71% mediante il versamento della somma di € 16.650,41 in favore del creditore privilegiato mobiliare ENPACL, percentuale da rivedersi in via definitiva a seguito del consolidamento del credito del predetto creditore con gli accertamenti e le relative sanzioni ed interessi di ENPACL;
- pagamento parziale nella misura pari al 19,66% in favore del creditore privilegiato mobiliare Agenzia delle Entrate mediante il versamento della somma di € 32.436,78, percentuale da rivedersi in via definitiva a seguito del consolidamento con gli accertamenti e le relative sanzioni ed interessi dell'Agenzia delle Entrate e il necessario chiarimento sui ruoli passati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione per il 2014 e 2015;
- pagamento parziale nella misura del 2,24% in favore dei creditori privilegiati per la quota declassata a chirografo (quota per cui esprimeranno il diritto di voto) e dei creditori chirografari (chirografi sin dall'origine) con finanza esterna di € 10.000,00;

I fondi impiegati per il soddisfacimento del ceto creditorio, pari alla complessiva somma di euro 176.117,25 scaturiranno (*cf.* pagine 26, 28 e 29 della memoria contenente la proposta subordinata di piano):

- dal realizzo tramite vendita competitiva semplificata della quota di proprietà detenuta dalla ricorrente (in quota di $\frac{1}{4}$) dell'immobile in [REDACTED] gravato da ipoteca di Unicredit Banca oggi Itaca SPV S.r.l. – e già oggetto di proposta



irrevocabile di acquisto per euro 17.500,00 cauzionata e subordinata all'omologa del Piano;

- da una quota dei flussi netti derivanti dall'attività libero professionale svolta per 5 anni - dodici versamenti mensili annui ciascuno di euro 1.200,00 per complessivi euro 72.000,00 - una volta dedotte le fonti necessarie alla normale gestione corrente, alla vita privata e ai versamenti previdenziali alla Cassa di Previdenza: importo che concorrerà al soddisfo della massa mobiliare;
- da una quota dei flussi netti derivanti dall'attività libero professionale svolta per il pagamento del piano di ammortamento del mutuo ipotecario (a tutt'oggi in regolare ammortamento) acceso per l'acquisto dell'immobile ubicato in [REDACTED] n. 85, adibito a prima casa e gravato, da ipoteca di primo grado di Banca di Imola iscritta a garanzia, per complessivi euro 68.617,25;
- finanza terza pari ad euro 10.000,00, da distribuirsi ai creditori chirografari (declassati ed originari tali), con versamento in unica soluzione entro 30 giorni dall'omologa grazie alla finanza esterna, salvo eventuale reclamo;
- apporto di finanza esterna per euro 8.000,00, destinata al creditore ipotecario di secondo e terzo grado Itaca SPV S.r.l. (già Unicredit Banca S.p.A.) per il gravame esistente sul fabbricato in [REDACTED]

Nella medesima data, è stata depositata l'integrazione alla relazione particolareggiata dell'OCC, afferente alla proposta di piano presentata in via subordinata, con la quale ne è stata attestata l'ammissibilità e la fattibilità sul presupposto che nella nuova formulazione (denominata dall'OCC "*Piano B*") è prevista una soddisfazione del rango privilegiato ipotecario "*in misura almeno pari ai creditori del medesimo rango e, superiore ai creditori di rango inferiore*" e invero al creditore Itaca SPV S.r.l. (cessionario di Unicredit Banca S.p.A.) avente garanzia ipotecaria di primo grado sul bene in [REDACTED] è destinato l'importo di euro 21.722,00 – superiore quindi al ricavato derivante dalla vendita della quota di proprietà sul detto cespite (euro 17.500,00) - vedendo pertanto soddisfatta la propria pretesa creditoria nella misura del 100% al pari di Banca di Imola, il cui credito è garantito con ipoteca di primo grado sull'immobile in [REDACTED].



Del pari con l'integrazione *ut supra*, i Gestori della Crisi attestano altresì la maggior convenienza della proposta di piano di Concordato minore proposto in via subordinata rispetto al ricavato che si otterrebbe in sede di liquidazione controllata condividendo *tout court* le valutazioni della ricorrente. Ed invero, nella relazione dell'OCC si osserva che: 1) l'attivo immobiliare (*i.e.* due immobili entrambi in [REDACTED] spettivamente alla Via [REDACTED] quota di proprietà della debitrice nella misura di $\frac{1}{4}$ - e in [REDACTED] per la piena proprietà) risulta gravato da plurimi gravami che ne saturano il valore non lasciando prevedere, in sede di liquidazione controllata degli stessi, alcuna percentuale di soddisfo in favore del restante ceto creditorio; e ancora l'offerta irrevocabile di acquisto della quota di proprietà del 25% al prezzo di euro 17.500,00 (sulla base della perizia estimativa allegata in atti) sul bene in [REDACTED], resa da soggetto terzo, è condizionatamente subordinata all'omologa e pertanto nell'ipotesi liquidatoria, oltre alle concrete difficoltà connesse alla vendita della quota di $\frac{1}{4}$ di una proprietà indivisa è fortemente preventivabile un aggravio dei costi anche in ordine all'instaurando giudizio di divisione che inciderebbe sul *timing* in termini di realizzo; 2) quanto al bene in [REDACTED] nell'eventualità di vendita in sede esecutiva, il solo creditore che ne trarrebbe parziale soddisfazione, sarebbe la Banca di Imola il cui credito è garantito da ipoteca di primo grado gravante sullo stesso bene; 3) l'attivo mobiliare devoluto alla soddisfazione dei crediti erariali e previdenziali (decurtato delle spese prededucibili) in ambito di Concordato minore si basa sui flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività di Consulente del Lavoro della debitrice, il cui esercizio è reso possibile “ *nella prospettiva di una sua continuità secondo le attuali dinamiche (mantenimento affitto, organico di lavoro dipendente ecc.)*”; di converso, nell'ottica liquidatoria alla debitrice verrebbero meno le risorse per la prosecuzione dell'attività libero professionale per cui non si potrebbe fare affidamento sui regolari flussi finanziari ipotizzando un *worst case* di ricollocazione sul mercato del lavoro della stessa la quale troverebbe una nuova occupazione lavorativa di tipo impiegatizio con previsione di “ *un'entrata mensile netta di euro 1.200,00*” - di cui residuerebbe (una volta detratte le spese necessarie per il proprio sostentamento) un esiguo importo (circa euro 300,00 mensili) da destinare alla soddisfazione della massa creditoria per un totale di euro 18.000,00 - che a fronte della somma preventivata nella proposta di piano modificata in via subordinata (euro 1.200,00 mensili per cinque anni) rappresenta un rilevante decremento, 4) verrebbe altresì meno l'apporto delle somme offerte a



titolo di finanza terza (i.e. euro 10.000,00 ed euro 8.000,00), messe a disposizione esclusivamente in caso di omologa del Concordato minore).

Il Collegio dei Gestori della Crisi, con le summenzionate integrazioni, ha dato atto di aver aggiornato gli importi dell'attivo e del passivo alla data del 31.03.2023; l'OCC ha altresì riscontrato che sono emersi dei minimi scostamenti rispetto ai dati numerici precedentemente attestati ma che *“non rilevano né inficiano il giudizio di fattibilità e convenienza del piano, in qualunque delle due versioni dovesse essere accolto da codesto Tribunale”* (cfr. pagina 3 della integrazione alla relazione particolareggiata).

Con decreto emesso in data 23 maggio 2023, il Tribunale, alla luce dei chiarimenti, delle integrazioni e della proposta di piano modificata ha disposto l'apertura del Concordato Minore di Antonella Bertocchi come formulata in via subordinata; nel disporre la comunicazione del decreto e della documentazione ai creditori, ha assegnato il termine previsto dall'art. 78 CCI per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

In data 25 luglio 2023 l'OCC ha depositato la relazione sull'esito delle operazioni di voto dalla quale risulta che il procedimento si è svolto regolarmente, poiché:

- l'OCC ha comunicato a tutti i creditori il decreto che ha disposto l'apertura della procedura, il Piano e la proposta, la relazione particolareggiata;
- l'OCC ha avvisato i creditori del termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per far pervenire al proprio indirizzo PEC il consenso o dissenso alla proposta della debitrice - precisando che la mancata comunicazione di voto è intesa come adesione alla proposta comunicata – nonché eventuali contestazioni.

L'OCC ha inoltre comunicato che sul totale dei creditori chiamati ad esprimersi sulla proposta, sono pervenute 4 dichiarazioni di voti contrari: **1)** Agenzia delle Entrate la quale ha eccepito *“l'illegittimità della proposta per violazione del principio di concorsualità”*, esprimendo in via subordinata, voto contrario *“ai crediti erariali, iscritti e non iscritti a ruolo, oggetto di falcidia”*; **2)** Leviticus SPV S.r.l. (cessionaria di Banco BPM S.p.A.) ritenendo la proposta di concordato, compresa la proposta subordinata *“non tutelante rispetto alle ragioni creditorie”*; **3)** Condominio Via Quaini (Imola) comunicando la mera non accettazione della proposta; **4)** Gardant Liberty Servicing S.p.A. (mandataria di Banco BPM S.p.A.) esprimendo voto contrario *“al concordato minore proposto”*.



Il solo creditore Onoranze Funebri Concordia ha manifestato adesione alla proposta di concordato, mentre i creditori Itaca SPV S.r.l. (cessionaria di Unicredit Banca S.p.A.); ENPALC (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro); Amco (cessionaria di Banca Carige); Buonconsiglio 44 S.r.l. (cessionaria di BCC); INPS ed Agenzia delle Entrate e Riscossione non hanno espresso alcuna preferenza e pertanto, ai sensi dell'art. 79, III comma, CCI, nel silenzio il loro consenso alla proposta si ritiene prestato.

Del pari, con la medesima nota di cui sopra l'OCC ha dato atto che con l'ottenimento della percentuale di voto positivo del 56,72% si è avuto il *“raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell'omologazione del concordato senza necessità di cram down”*.

Ciò premesso, va osservato che la proposta del debitore nei procedimenti di Concordato Minore è da ritenersi approvata con il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e, in caso di classi di creditori, se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi, *ex art. 79 CCI*.

Nella fattispecie si deve ritenere – sulla base della relazione di voto dell'OCC - accertato il raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione del concordato; vanno quindi verificati i restanti presupposti per l'omologazione ai sensi dell'art. 80 CCI.

In sede di omologazione, il Tribunale, *ex art. 80, I comma, CCI*, deve verificare l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale per l'approvazione della proposta, a prescindere dalla presentazione di contestazioni da parte dei soggetti legittimati.

A tal fine appare preliminarmente opportuno dare conto delle contestazioni sollevate in punto ad inammissibilità della procedura dalla Agenzia delle Entrate, le quali muovono *in primis* dalla presunta violazione del principio di concorsualità in ordine alla previsione all'interno del piano della soddisfazione del creditore ipotecario *“titolare di ipoteca sulla casa di abitazione (..) prioritariamente rispetto ai creditori assistiti da privilegio generale sui beni mobili, sebbene esso sia da considerare, relativamente alla massa mobiliare, come chirografario, avendo diritto di prelazione esclusivamente sull'immobile che nell'ambito del piano verrà liquidato”* (cfr. pagina 3 allegato 4 deposito del 25.7.2023); pertanto, prosegue la doglianza sulla circostanza che la debitrice, ancorché abbia negoziato con l'Istituto di credito mutuante una sospensione di mesi sei del pagamento rateale del mutuo - con la conseguenziale postergazione della scadenza dei pagamenti al 04.07.2029 - non ha sanato l'alterazione delle cause legittime di prelazione, che continua a permeare anche la



proposta modificata in via subordinata, essendone di fatto previsto *“il pagamento alle naturali scadenze con risorse che non appartengono alla massa attiva mobiliare”*. L'Amministrazione finanziaria rappresenta inoltre che la previsione di destinare una parte di finanza esterna (euro 8.000,00) in favore dell'altro creditore ipotecario - Itaca SPV S.r.l. cessionario di Unicredit Banca S.p.A. titolare di ipoteca iscritta in 1° e 2° grado sul cespite in [REDACTED] - in *“misura maggiore rispetto alla capienza del bene ipotecato che verrà liquidato”* (percentuale di soddisfacimento prevista a piano è del 25,75% ovvero pari ad euro 21.722,00: di contro la proposta irrevocabile di acquisto della quota di proprietà in capo alla ricorrente e pari al 25%, contempla il prezzo di euro 17.500,00), fa sì che il piano appaia *“sbilanciato a favore dei creditori ipotecari”*. Da ultimo, il suddetto creditore evidenzia altresì che - così come illustrato a pagina 33 della proposta subordinata - i debiti erariali verranno pagati tra il terzo ed il quinto anno di piano *“scontando oltre alla perdita degli interessi, anche l'alea della mancata realizzazione dei flussi previsti”*, essendo destinata una consistente parte dei suddetti flussi, nei primi due anni, alla soddisfazione del creditore ipotecario Banca di Imola *“chirografario rispetto alla massa mobiliare”*.

In data 25 luglio 2023, la ricorrente ha contestato le deduzione dell'Agenzia delle Entrate osservando che: con riguardo alla censura rivolta dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla previsione di mantenere la regolarità dei pagamenti delle rate del mutuo ipotecario sottoscritto con la Banca di Imola non configura alcuna violazione *“del principio di concorsualità”*, atteso che in sede di alternativa liquidatoria, il solo Istituto di credito *de quo* troverebbe integrale soddisfazione *“senza alcun residuo per l'Agenzia delle Entrate”*; in punto all'ulteriore eccezione del manifesto *“sbilanciamento del piano a favore dei creditori ipotecari”*, la debitrice ha dedotto che gli stessi Istituti di credito (*i.e.* Banca di Imola e Unicredit Banca S.p.A., oggi Itaca SPV S.r.l.) sono entrambi titolari di crediti garantiti da iscrizioni ipotecarie gravanti sui due beni facenti parte del patrimonio immobiliare della ricorrente e che pertanto nella ipotesi di apertura di Liquidazione controllata i rispettivi realizzi *“sarebbero interamente destinati alla loro soddisfazione”* (cfr. pagina 2 delle note di replica); conclude l'istante, ribadendo la maggior convenienza del Concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria posto che, in quest'ultima eventualità: **(i)** le somme derivanti dalle vendite forzate dei cespiti sarebbero destinate interamente ai due soli creditori ipotecari; **(ii)** la finanza esterna verrebbe a mancare (il cui apporto previsto nel piano è condizionato all'omologa dello stesso); **(iii)** gli introiti mensili scaturenti dall'esercizio dell'attività libero professionale della debitrice *“subirebbero un drastico calo visto che (..) non le sarebbe*



possibile proseguire l'attività di consulente del lavoro, dovendo cercare un lavoro impiegatizio" che di fatto comporterebbe la produzione di un reddito inferiore.

L'OCC a valle della relazione informativa sull'esito del voto dei creditori – nel condividere le osservazioni svolte dalla ricorrente – ha attestato la convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria *“per tutti i creditori, compresa ADE”* (cfr. pagina 3 della relazione dell'OCC sull'esito delle votazioni), rappresentando che in caso di liquidazione, essendo l'attivo della ricorrente costituito principalmente dai due beni immobili di proprietà (l'uno al 100% ed il secondo in quota di $\frac{1}{4}$), il realizzo scaturente dalla liquidazione immobiliare *“sarebbe totalmente destinato ai creditori ipotecari Banca di Imola e Itaca SPV; ai creditori privilegiati andrebbe, nel rispetto degli ordini di privilegio, il solo ricavato della vendita dell'auto e la predetta quota di stipendio (congruamente stimata in € 18.000,00), sicchè evidentemente i creditori privilegiati mobiliari verrebbero soddisfatti con importi di gran lunga inferiori a quelli offerti”* (cfr. pagina 3 e 4 della relazione dell'OCC sull'esito delle votazioni).

Con decreto emesso in data 22 agosto 2023, il Tribunale, dato atto delle obiezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate, assegnava termine all'OCC al fine di depositare un parere, prendendo posizione in ordine all'eccezione di inammissibilità del piano sollevate dall'Amministrazione finanziaria, nonché alla debitrice di controdedurre alle criticità messe dal predetto creditore.

Le parti sono state sentite all'udienza del 14 marzo e del 23 aprile 2024 e, con memoria depositata il 7 maggio 2024, la ricorrente ha prospettato *“l'anticipazione dei flussi per i pagamenti dei creditori privilegiati ENPACL e Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa del Piano”*; più specificatamente la ricorrente ha rappresentato l'impiego della complessiva somma pari ad euro 49.087,19 che verrà anticipata dalla medesima, rispetto allo scadenziario dei flussi, in assenza di variazione del piano; pertanto con il suddetto importo si provvederà;

- al pagamento della somma di euro 13.753,22 all'ENPACL - creditore privilegiato di grado 8 - così anticipandolo rispetto al termine di 24 mesi dall'omologa previsto nel Piano;
- al versamento sul conto [REDACTED] aperto dalla ricorrente della somma di euro 2.897,19, destinata al fondo previdenza di grado 8, così anticipandolo rispetto al termine di 36 mesi dall'omologa previsto nel Piano;



- al pagamento della somma di Euro 20.269,85 all'Agenzia delle Entrate – creditore privilegiato di grado 19 – così anticipandolo rispetto al termine di 36 e 48 mesi dall'omologa previsto nel Piano
- al versamento sul conto [REDACTED] già aperto dalla ricorrente della somma di euro 12.166,93, destinata al fondo Erario di grado 19, così anticipandolo rispetto al termine di 48 e 60 mesi dall'omologa previsto nel Piano.

L'anticipazione della somma utilizzata verrà effettuata mediante:

- la disponibilità di euro 20.400 frutto di accantonamenti mensili di euro 1.200,00 già compiuti dalla debitrice a far data da marzo 2022 (somma depositata su conto dedicato - cfr. all. 71 *Estratto Conto* [REDACTED] 2.04.2024 - *“(somma che già sconta il pagamento delle prededuzioni nella vigenza della precedente disciplina e che, verosimilmente, al momento della definitività dell'omologa sarà maggiore rispetto a quella di euro 20.400,00 ad oggi accantonata), con la precisazione che l'importo accantonato sul conto si accresce mensilmente degli ulteriori versamenti mensili che saranno effettuati secondo gli impegni del piano proposto; pertanto, con il prossimo accantonamento mensile di euro 1.200, alla scadenza indicata dal piano, il saldo si accrescerà fino ad euro 21.600 completando la provvista per gli impegni di pagamento valorizzati nella presente memoria”*;
- l'anticipazione della somma di euro 21.000,00 mediante prestito infruttifero che verrà versato alla ricorrente *“dal sig. [REDACTED] entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa (e condizionatamente all'omologa stessa)”*, come da scrittura privata sottoscritta tra le parti e versata in atti (cfr. all. 72 *Accordo prestito* [REDACTED] e Bertocchi Antonella);
- extra-flusso della ricorrente di circa euro 6.500,00 *“o della diversa somma necessaria per coprire il residuo, sulla base di quanto accantonato sul conto [REDACTED] dopo l'intervenuta omologa”*.

L'esecuzione dell'anticipazione dei suddetti esborsi è altresì attuabile a seguito della disponibilità resa dagli Advisors dell'istante, come illustrato nella memoria – cfr. pagina 2 della memoria - i quali in nome del *“buon esito del Piano e a dimostrazione della fiducia nella regolare esecuzione dello stesso”*, si sono resi disponibili a postergare la corresponsione dei rispettivi



compensi (originariamente previsti a piano nei primi 12 mesi dell'omologa essendo assistiti da privilegio ex art. 2751bis n. 2 cc) dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati.

Nella memoria di cui sopra viene data puntuale specifica in ordine alle modalità di rimborso del prestito personale e infruttifero in favore del soggetto terzo concedente [REDACTED] i) ovvero tale rifusione avverrà *“senza interessi né spese, con i flussi che verranno accantonati mensilmente dalla signora Bertocchi, dopo il pagamento degli advisor, tra il 10° e il 27° mese dall'omologa essendosi a quella data già provveduto all'utilizzo della finanza esterna prevista a beneficio dei creditori cui la stessa è dedicata”*; permanendo invariata la destinazione dei flussi di pagamento così come previsti nel piano, vale a dire:

- al creditore ipotecario Itaca SPV S.r.l. (cessionario di Unicredit Banca S.p.A.) è destinato oltre al ricavato della vendita della quota di proprietà della ricorrente - pari al 25%, dell'immobile in Imola alla [REDACTED] anche l'importo di euro 8.000,00 quale finanza esterna apportata da soggetto terzo;
- al soddisfacimento del ceto chirografario è riservata la somma di euro 10.000,00 messa a disposizione da un ulteriore terzo garante.

Da ultimo, in punto alla ordinanza – ingiunzione di pagamento notificata per conto dell'INPS (Prot. N. 26.2.2024) alla debitrice *“a titolo di [REDACTED] a [REDACTED]”*, tale esborso avverrà mediante *“i fondi ampiamente capienti appositamente stanziati”* e secondo le percentuali prospettate nel piano.

A seguito della memoria *ut supra* depositata dalla debitrice, l'OCC ha fatto pervenire il parere definitivo attestando e confermando la fattibilità della proposta e del piano rilevato che:

- *“la ricorrente si è adoperata per anticipare i pagamenti dei creditori privilegiati al momento della definitività del piano (ovvero a 30 giorni dall'omologa), così (..) tutti i creditori privilegiati (con eccezione degli Advisors della ricorrente, che hanno acconsentito espressamente alla postergazione del proprio credito) vengono infatti soddisfatti, nei limiti delle percentuali previste nel piano, prima del creditore ipotecario Banca di Imola”*;
- *“il creditore ipotecario Unicredit, verrà soddisfatto mediante la vendita dell'immobile di [REDACTED] n.29, alla quale si procederà immediatamente dopo la definitività dell'omologa, mediante modalità competitiva semplificata, essendovi già agli atti la manifestazione di interesse di un*



acquirente. La vendita, dunque, si concluderà certamente entro i primi 10 mesi di durata del piano”;

- *“i creditori chirografari, che secondo il piano saranno soddisfatti con finanza esogena per complessivi €10.000,00, che verrà versata contestualmente alla vendita di via [REDACTED] riceveranno i pagamenti ad essi destinati prima del rimborso della finanza esterna messa oggi a disposizione dal sig. [REDACTED]”;*
- *il credito sorto a seguito di ordinanza – ingiunta alla debitrice a cura dell’INPS “relativo alla sanzione amministrativa di € 13.080,20, notificato dopo l’apertura del concordato, risultano capienti i fondi rischi previdenziali stanziati in piano, sia quello previsto per la quota privilegiata pari ad € 12.218,93, sia quello previsto per la quota in chirografo pari ad € 1.151,98: la sanzione, di € 13.080,20, è da pagarsi in privilegio al 50% (€ 6.040,10), e verrà soddisfatta come da piano nella percentuale del 24%, con € 1.449,62, ed il resto in chirografo al 2,4%, con € 144,96”;*
- *“la quota privilegiata verrà versata contestualmente al pagamento degli altri creditori privilegiati”.*

A seguito delle anticipazioni nei pagamenti dei creditori privilegiati (in particolare dell’Amministrazione Finanziaria) si deve ritenere che le criticità originariamente individuate dall’Amministrazione finanziaria in ordine alla violazione del principio di graduazione dei crediti siano superate. La prospettata anticipazione dei flussi destinati al soddisfacimento dei crediti aventi privilegio mobiliare (ENPACL e Agenzia delle Entrate) entro 30 giorni “dalla definitività dell’omologa del Piano” consente infatti di rispettare il principio di graduazione dei crediti evitando che, come originariamente previsto, i flussi dei proventi da lavoro (massa mobiliare) siano impiegati per la soddisfazione del creditore ipotecario (che su essi non vanta alcuna prelazione) prima dei creditori aventi privilegio mobiliare.

Tale anticipazione dei pagamenti supera quindi le criticità e, al contempo, non determina alcuno svantaggio per i creditori estranei all’anticipazione, che riceveranno i pagamenti secondo le previsioni del piano e della proposta sottoposti al voto.

Sussistono dunque i presupposti giuridici di ammissibilità del piano:

- la ricorrente è sovraindebitata, secondo la definizione riportata all’art. 2, I comma, lett. c), CCI e non è soggetta a procedure maggiori;



- è stata depositata – come già rilevato - la documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCI;
- non paiono ricorrere, all'esito del procedimento, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI;
- la proposta di concordato è stata presentata da una debitrice che intende proseguire l'attività professionale e che pone a disposizione dei creditori una parte dei flussi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale quale Consulente del Lavoro, il corrispettivo della vendita della quota di proprietà detenuta dalla stessa in misura del 25% e finanza esterna per complessivi euro 18.000,00 condizionata unicamente all'omologa del concordato, conformemente a quanto previsto dall'art. 74, I comma, CCI;
- non essendo previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati, la relazione particolareggiata dell'OCC contiene l'assicurazione che la proposta soddisfa i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.
- il trattamento offerto ai creditori, tenuto anche conto dell'apporto di finanza esterna liberamente distribuibile, risulta conforme al dettato normativo.

Ravvisato quindi il rispetto dei vincoli normativi, l'ammissibilità giuridica della proposta e del piano è da ritenersi positivamente verificata.

Per quanto riguarda la fattibilità del piano, il Tribunale deve verificare la non manifesta inadeguatezza all'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice nei confronti dei creditori concordatari. Nel caso di specie gli accantonamenti mensili derivanti dai flussi finanziari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale vengono regolarmente appresi e sono in parte già stati accumulati; con riferimento alle altre risorse - derivanti dal realizzo della quota di proprietà pari ad 1/4 sull'immobile sito in Imola alla [REDACTED], nonché alla finanza terza per cui la dichiarazione di disponibilità è presente agli atti - è ragionevole ritenere che si produrranno nei termini quantitativi e cronologici indicati. Il piano risulta quindi idoneo al soddisfacimento delle ragioni creditorie così come previsto nella proposta sottoposta alla approvazione dei creditori.

Da ultimo, va specificamente evidenziato – quanto alla maggiore convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria – che, come indicato nella relazione



particolareggiata dell'OCC, nonché nelle successive integrazioni – in caso di liquidazione i creditori non potrebbero contare sulla finanza esterna, né fare affidamento al prezzo di realizzo “certo” del valore della quota di proprietà detenuta sul bene in [REDACTED] (pari al 25%), anche sotto il profilo delle tempistiche di realizzazione del ricavato. Anche con riguardo al ricavato della vendita dell'immobile adibito ad abitazione principale della ricorrente [REDACTED] - che risulta gravato da ipoteca volontaria di primo grado iscritta in favore dell'Istituto di Credito mutuante (Banca di Imola) - nel caso di ipotesi liquidatoria solo quest'ultimo potrebbe trovare parziale soddisfazione del proprio credito, con esclusione degli altri creditori. La proposta di Concordato Minore presentata in via subordinata, pertanto, risulta più conveniente e vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il concordato minore proposto in via subordinata (con le anticipazioni illustrate nella memoria del 7.5.2024) e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura *ex art. 80, comma II, CCI*.

Lo stesso dovrà essere eseguito sotto la vigilanza dell'OCC e le attività di liquidazione dovranno essere esperite con il rispetto dei principi di competitività di cui all'art. 81 CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale *ex art. 80, comma I, CCI*.

P.Q.M.

1. omologa il Concordato Minore proposto da **BERTOCCHI ANTONELLA**, nata a [REDACTED], C.F. BRTNNL67T70A944X;
2. dispone che la debitrice metta a disposizione dell'OCC su apposito conto corrente le risorse concordatarie mano a mano che maturano, secondo la pianificazione prospettata nella proposta e nel piano presentati in via subordinata, e che l'OCC effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta e nel piano presentati in via subordinata mediante riparti da offrire in preventiva visione al giudice e da comunicare ai creditori;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano e sull'attività di liquidazione, risolva le eventuali difficoltà sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice con relazione scritta sullo stato dell'esecuzione del piano; c) ad esecuzione completa del piano, presenti, dopo aver sentito la debitrice,



una relazione conclusiva, unitamente al rendiconto dell'attività svolta e all'istanza di liquidazione del proprio compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentita la debitrice anche ai fini di un'eventuale proroga – le modifiche e gli atti necessari al completamento;

4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, previo opportuno oscuramento da parte dell'OCC dei dati personali della debitrice e di terzi non necessari alle finalità della procedura e sia comunicata da parte dell'OCC in forma integrale ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 18 giugno 2024

La Giudice

Antonella Rimondini

